

# **COMUNE DI TRAMATZA**

## (PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Tripoli 2 – 09070 Tramatza - Tel. 0783 - 508001 /fax 0783 - 508030

C.F. - Partita IVA 00072010952 www.comune.tramatza.or.it - E mail: protocollo@pec.comune.tramatza.or.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 4 del 28-04-2016

OGGETTO:	Approvazione aliquote Tributo sui servizi indivisibili - TASI - anno 2016
----------	---

L'anno duemilasedici, addì ventottodel mese di aprile alle ore 13:00 nella Sala Consiliare, in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione si è riunito il **Consiglio Comunale**, nelle persone dei Sigg.:

PALA STEFANO	P	PIGA SILVIO ANTONIO	P
CASU PIERGIORGIO	P	PISTIS DANILO	P
FOGLIA LAURENT EFISIO	P	PIRODDI ANTONIO	A
LA ROSA GIOVANNI	P	ENNA EGIDIO	A
MELE ALESSANDRA	P	ENNA MASSIMILIANO	A
PABA GIACOMO	P	PIGA MICHELE	P
NUSCIS GIAMPAOLO	P		

risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

La seduta è Pubblica

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267) il Segretario Comunale Dott. Gianni Sandro Masala;

Presiede il Dott. STEFANO PALA nella sua qualità di Sindaco;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita alla trattazione del seguente ordine del giorno;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014),

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata legge n. 147/2013, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.);

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

#### VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2015, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n. 147 del 2013;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: "nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare".

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI;

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e dall'articolo 1, comma 702, della richiamata legge n. 147 del 2013;

EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della legge n. 147 del 2013;

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, è statuito che "per lo stesso anno 2014 e per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011."

VERIFICATO che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, non è più legata al vincolo dell'importo delle detrazioni concesse, bensì alla condizione secondo la quale le detrazioni deliberate siano finalizzate a contenere il carico della TASI entro i valori dell'IMU, anno 2012, in riferimento alla stessa tipologia di immobili;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201 del 2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'articolo 1, comma 669, della legge n. 147 del 2013 che "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni<sup>1</sup>;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della citata legge n. 147 del 2013 "spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati

\_

analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 3 settembre 2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che contiene il regolamento per l'applicazione della TASI;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15 maggio 2015 è stata approvata l'aliquota unica per l'applicazione della Tasi nell'anno d'imposta 2015 in misura dello zero per mille;

RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dall'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015, viene proposta la conferma delle aliquote approvate per l'anno precedente e precisamente:

### - zero per mille, per tutte le fattispecie imponibili

CONSIDERATO che per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013, il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'area finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

con voti unanimi

#### DELIBERA

DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE, le aliquote relative alla TASI da applicare per l'anno d'imposta 2016, come specificato in premessa, nella misura dello **zero per mille su tutte le fattispecie imponibili**;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine di cui all'articolo 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013;

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del decreto legislativo n. 267 del 2000, con separata unanime votazione.

#### PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Saverio Desogus

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. Saverio Desogus

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco

(Dott. STEFANO PALA)

IL Segretario Comunale

(Dott. Gianni Sandro Masala)

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 29-04-2016 al 14-05-2016 all'Albo Pretorio di questo Comune.

Tramatza li, 29-04-2016

IL Segretario Comunale

(Dott. Gianni Sandro Masala)